Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 508-2023 - Seduta N° 3811 - del 01/06/2023 - Numero d'Ordine 17

Prot/2023/474261

Oggetto	Comune di Borghetto Santo Spirito (Sv) – Approvazione di variante al PRG, ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 37/2011 e s.m., relativa a lastrico di copertura di autorimessa interrata privata e a due adiacenti porzioni di terreno siti in Via De Amicis angolo Corso Raffaello e correlata verifica di assoggettabilità a VAS ex art.13 della l.r. n. 32/2012 e s.m. (esclusione)
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	5	3

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 29 della l.r. 37/2011 e s.m. che regola le procedure per l'approvazione dei programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d'uso;

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge Urbanistica" e s.m.;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n. 36 e s.m.;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e s.m.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31.3.2017e successive modificazioni di individuazione degli atti amministrativi di competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante "Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Borghetto Santo Spirito è dotato di PRG approvato con DPGR n. 198 del 28/2/1978;

Che la Civica Amministrazione con DCC n. 36 del 29/7/2021, rettificata con DCC n. 48 del 5/11/2021:

- ha espresso l'assenso all'approvazione della variante al vigente PRG, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 37/2011 e s.m., relativa al lastrico di copertura di un'autorimessa interrata privata sita all'angolo tra Via De Amicis e Corso Raffaello, censita al fg.8, mapp. 849, sub 51 del N.C.E.U. e a due modeste porzioni di terreno attigue, censite al fg. 8, mapp.li 852 e 853 del N.C.T., oggetto di valorizzazione;
- ha adottato il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.;

Che la Civica Amministrazione, con nota n. 31419 del 14/11/2022, assunta a protocollo regionale n. 1265457 del 15.11.2023, ha convocato per il 24/11/2022 la Conferenza di servizi prevista dal citato art. 29, commi 7 e seguenti, della l.r. n. 37/2011 e s.m., nell'ambito della quale è emersa la necessità di procedere alla richiesta di documentazione integrativa;

Che, infine, l'Amministrazione comunale:

- con nota n. 33756 del 12/12/2022, assunta a protocollo generale n. 1463169 pari data, ha trasmesso le integrazioni come sopra richieste;
- con nota n. 1091 del 13.1.2023, assunta a protocollo generale n. 45990 pari data, ha comunicato che, a seguito dell'effettuazione degli adempimenti di pubblicità/partecipazione previsti dall'art. 29 della ridetta l.r. 37/2011 e s.m., non sono pervenute osservazioni;

Che il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente, con nota 203329 del 22.2.2023 ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla suddetta proposta di variante urbanistica;

CONSIDERATO

Che sotto il profilo urbanistico la proposta di variante al PRG in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 421 del 9/5/2023 e del Servizio Urbanistica n. 422 del 9/5/2023, allegate alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali, consiste nella riclassificazione di una porzione dell'attuale zona "F - Attrezzature pubbliche", in cui ricadono l'immobile ed i terreni oggetto di valorizzazione, in zona "B – Residenziale di completamento", con attribuzione della relativa disciplina urbanistico-edilizia di cui all'art. 25 delle Norme di Attuazione del vigente PRG;

Che, sotto il profilo pianificatorio, la variante proposta risulta compatibile con il vigente PTCP sub assetto insediativo del livello locale, in quanto l'immobile ed i terreni ricadono in regime "TU – Aree Urbane: tessuti urbani" disciplinato dall'art. 38 delle relative NTA, per le motivazioni riportate nella citata Relazione Tecnica n. 422/2023;

Che l'area interessata dalla variante al PRG:

- non è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e s.m.;
- interferisce con la fascia fluviale C del Piano di bacino del torrente Varatella;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 32/2012 e s.m.
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG., ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 della l.r. 37/2011 e s.m. e 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m., variante procedibile ai sensi dell'art. 47 bis della l.r. 36/1997 e s.m. in quanto trattasi di variante in attuazione di legge speciale;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella citata Relazione Istruttoria n. 421 del 9/5/2023 e nella Relazione Tecnica n. 422 del 9/5/2023, in ordine alla variante al vigente PRG è emerso che la stessa:

1. sotto il profilo ambientale, è da escludere dall'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 421/2023;
2. sotto il profilo urbanistico, è da approvare per le motivazioni e con le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica n. 422/2023;

Che la variante urbanistica di che trattasi consta degli elaborati in dettaglio elencati nella citata Relazione tecnica n. 422 del 9/5/2023 ;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 421 del 9/2/2023 e nella Relazione Tecnica n. 422 del 9/5/2023, allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di escludere da assoggettamento a VAS la variante al vigente PRG del Comune di Borghetto Santo Spirito in oggetto indicata, per le ragioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 421 del 9/5/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere l'assenso all'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 10, della l.r. 37/2011 e s,m. e dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015, per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella Relazione Tecnica n. 422 del 9/5/2023, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, della variante al vigente PRG del Comune di Borghetto Santo Spirito correlata al Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativa al lastrico di copertura di un'autorimessa interrata privata e a due porzioni di terreno, siti in Via De Amicis angolo Corso Raffaello, nei termini meglio descritti nella medesima Relazione Tecnica;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.L. nonché integralmente sul sito istituzionale della Regione ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi.

Relazione istruttoria n. 421 del 9 maggio 2023

Piano	Comune di Borghetto S.S. (SV). Variante al PRG ai sensi dell'art.29 della l.r. 37/2011 e s.m. relativa ai lotti di terreno siti all'incrocio tra Via De Amicis e Corso Raffaello.
Proponente	Comune di Borghetto S.S.
Data di avvio	22 febbraio 2023

Premessa e sintesi del procedimento

-Con D.C.C. n. 48 del 5 novembre 2021, di rettifica della precedente D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2021, il Comune di Borghetto S.S. ha espresso il proprio assenso al Programma delle alienazioni e valorizzazioni, redatto ai sensi dell'art.29 della l.r. 37/2011 per la cessione degli immobili di proprietà comunale costituiti da un lastrico di copertura di un'autorimessa interrata privata e di due piccoli terreni adiacenti.
Tale assenso, ai sensi del comma 5 dell'art.29 della citata legge, assume valore di adozione di variante allo strumento urbanistico comunale costituito, nel caso in oggetto, dal PRG vigente.
-Con nota PEC Prot-2022-1265457 del 15 novembre 2022, l'Amministrazione comunale ha trasmesso allo scrivente Ufficio la documentazione inerente la variante e il relativo Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS;
-Il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, in data 22 febbraio 2023 ha avviato con PEC Prot-2023-203329 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i.;

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	Prot-2023-268802 del 13 marzo 2023
ARPAL	Prot-2023-306338 del 24 marzo 2023

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Dipartimento ambiente e protezione civile	Prot-2023-314993 del 29 marzo 2023
Servizio Urbanistica	Prot-2023-245279 del 3 marzo 2023
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2023-240919 del 2 marzo 2023
Settore Assetto del Territorio Parere ex art.89 DPR 380/2001	Prot-2022-1606553 del 21 dicembre 2022

ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI

Valutazione del Carico insediativo e del Consumo di suolo

Il Comune di Borghetto S. Spirito è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.198 in data 28 febbraio 1978. Il lotto di terreno interessato dalla variante risulta localizzato in posizione periferica rispetto al centro cittadino e sito all'incrocio tra Via De Amicis e Corso Raffaello, ai margini di una zona a media densità edilizia.
La variante al PRG prevede, dando seguito al Piano delle Valorizzazioni ed alienazioni immobiliari redatto dalla C.A. ai sensi dell'art.29 della l.r. 37/2011 e s.m.i., l'alienazione dal patrimonio comunale di un'area avente superficie pari a mq 1.385, parzialmente interclusa tra edifici residenziali di recente realizzazione, e occupata da un lastrico di copertura di una sottostante autorimessa privata con annesse corsie di manovra, oltre a due piccoli terreni adiacenti la soletta in oggetto. Per quanto sopra la variante comporta la modifica della destinazione d'uso da "Zona F – Attrezzature pubbliche" a "Zona B – di Completamento" in conformità al contesto circostante, consentendo, sfruttando i ferri di ripresa dei sottostanti pilastri, di realizzare un edificio residenziale composto, secondo le indicazioni della *Proposta di nuova destinazione d'uso urbanistica*, da 3 o 4 piani fuori terra ed una superficie in pianta pari a circa 200 mq., il cui perimetro è vincolato dalla disposizione delle sottostanti strutture portanti esistenti realizzate per la costruzione dell'autorimessa interrata, diversamente da quanto previsto dalla normativa del vigente PRG che consente lo sviluppo in altezza degli edifici per 5 piani.
A tal proposito il **Servizio Urbanistica**, nel contributo fornito per quanto di competenza, rileva che dai contenuti della allegata relazione sulla fattibilità strutturale relativa all'ipotesi realizzativa di un immobile residenziale sul sito in questione, *emerge la necessità di adottare accorgimenti costruttivi per*

l'alleggerimento dei carichi – fatti salvi ulteriori approfondimenti in fase definitiva su distribuzione volumetrica, tipologia strutturale e costruttiva – anche nell'ipotesi di distribuzione su tre livelli.
Per quanto sopra, anche al fine di *garantire il completamento delle opere di urbanizzazione della previsione insediativa già attuata, occorre condizionare l'approvazione della presente variante all'individuazione di una specifica sottozona al fine di inserire* specifici *contenuti nella normativa urbanistica, aventi efficacia prevalente rispetto alla generica operatività dei parametri relativi all'indice di fabbricabilità territoriale, all'altezza massima e al numero dei piani,* caratterizzanti la normativa di PRG per la zona "B".

La modifica dei contenuti della normativa urbanistica, così come sopra specificato, potrà comportare la rideterminazione per difetto del carico insediativo che la proposta di variante, secondo quanto indicato nel Rapporto Preliminare, ha fissato in 26 abitanti insediabili.
Si ritiene che l'aumento del carico insediativo previsto non sia comunque da ritenersi significativo.
Il tema del consumo di suolo, viene richiamato, per quanto di competenza, anche nel contributo del **Dipartimento Ambiente e Protezione civile** regionale nel quale l'Ufficio competente, nel prendere atto che l'area di variante è caratterizzata da un lastrico di copertura di un'autorimessa interrata che occupa la quasi totalità dell'area di intervento, e che le aree circostanti sono caratterizzate da un tessuto urbano mediamente denso, riterrebbe opportuno che tale impatto venisse *letto anche a scala di piano, mentre le varianti per singoli lotti non consentono una valutazione ponderata ed esaustiva di questo aspetto ambientale.*
Lo scrivente rileva che il consumo di suolo derivante dall'intervento sotteso alla variante, che prevede il completamento di manufatti edilizi esistenti che insistono sul soprasuolo e nel sottosuolo di un'area collocata all'interno di un tessuto edilizio ormai consolidato, possa ritenersi non significativo.

Compatibilità paesistica della variante:
Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), l'area in oggetto ricade, per la totalità della sua estensione, in regime TU (Aree urbane: tessuti urbani) dell'Assetto Insediativo, disciplinato dall'art. 38 delle N d A.

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

Biodiversità
Per il **Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità**, il sito oggetto di variante non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta interessato da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità. Pertanto, non si evidenziano potenziali pressioni o minacce relativamente agli aspetti di carattere ambientale di competenza.

Paesaggio
Nell'evidenziare che la variante interessa un'area situata in un contesto urbano di sviluppo recente, risalente agli anni '70 e in assenza di elementi storici, i contenuti del Rapporto Preliminare escludono la presenza di vincoli istituiti ai sensi del D.lgs n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.

Inquinamento acustico
Facendo riferimento alla cartografia del Piano di zonizzazione acustica, l'area interessata, caratterizzata da un tessuto edilizio mediamente denso, ricade interamente in classe IV *"aree ad intensa attività umana".*
Si ritiene che la variante, in considerazione delle sue caratteristiche e finalità, sia da considerarsi compatibile con la classe di riferimento, e non possa comportare un peggioramento del clima acustico relativo all'areale circostante.

Inquinamento elettromagnetico
Nel contributo rilasciato dal Dipartimento ambiente e protezione civile non trova spazio una specifica sezione.
Dall'analisi degli estratti cartografici dedicati, visualizzabili dal repertorio cartografico regionale, gli elettrodotti e gli impianti di telecomunicazione attivi presenti in zona risultano a considerevole distanza rispetto all'area interessata dalla variante.

Aspetti energetici
Nel Rapporto Preliminare si dichiara che gli edifici insediabili a seguito dell'attuazione della variante non comporteranno significative ricadute in termini di incremento dei consumi energetici, in quanto dotati di impiantistica volta all'utilizzo di energie rinnovabili quali pannelli solari e fotovoltaici utili al fabbisogno dell'edificio ed all'eventuale immissione nella rete pubblica dell'energia prodotta in esubero.

Aria e mobilità
Nel caso specifico della componente aria **ARPAL** rileva una potenziale criticità in quanto la normativa di PRG proposta consentirebbe di realizzare, tra le altre funzioni oltre alla residenza, una quota da destinare alle attività commerciali che potrebbero, determinando un aumento dei flussi di traffico, influire negativamente sulla qualità delle emissioni in atmosfera.
In proposito si rileva che i vincoli di tipo strutturale, che condizionano il sedime dell'edificio previsto, ne limitano la superficie di base a 200 mq circa che, ai sensi del "Testo unico in materia di commercio", consentirebbero al massimo l'insediamento di esercizi di vicinato con caratteristiche dimensionali tali da escludere possibili ripercussioni sulle componenti aria e traffico veicolare.
Per quanto sopra e per il contenuto incremento di peso insediativo previsto, si ritiene che la variante, nel suo complesso, non possa apportare trasformazioni tali da produrre aggravi significativi rispetto allo stato attuale delle componenti ambientali.

Gestione delle acque
In ordine alla presenza in zona di grandi e piccole derivazioni ad uso potabile, corpi idrici superficiali e sotterranei, aree di tutela assoluta e di ricarica degli acquiferi, il Rapporto Preliminare attesta che non sussistono interferenze tra questi e l'areale interessato dalla variante.
Per quanto concerne le componenti del Servizio Idrico Integrato:
- per la risorsa idrica da destinarsi all'approvvigionamento idropotabile, il **Dipartimento Ambiente e Protezione Civile,** presa visione dei contenuti del Rapporto Preliminare relativi a questo tema, *prende atto che il previsto incremento di carico insediativo, in termini di abitanti equivalenti, risulta oggettivamente esiguo…* Ritiene però necessario *che "Acque Pubbliche Savonesi", Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, sebbene con il supporto di "Servizi Ambientali", gestore operativo, confermi la sostenibilità dell'intervento dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico potabile.*
- in merito al sistema fognario depurativo, dalla documentazione presentata si rileva che l'area in oggetto non risulta collettata alle reti pubbliche presenti sotto l'adiacente viabilità, fatta salva la presumibile esistenza di un allaccio allo scarico delle acque bianche per la raccolta delle acque meteoriche incidenti sul lastrico e sulla sottostante autorimessa. Considerando che, in base ai dati disponibili, i futuri allacci saranno caratterizzati da una tipologia domestica o ad essa equiparabile, **ARPAL** precisa che *dovrà essere verificata dal Gestore dell'impianto la capacità residua del depuratore Consortile Pattarello*, a cui fanno riferimento gli impianti fognari comunali.
Per quanto sopra lo scrivente Servizio ricorda che la verifica di tali condizioni, essendo oggetto delle successive fasi progettuali/attuative, sarà in capo al Comune di Borghetto S. Spirito ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.

Rifiuti
Si ritiene che la variante non sia in grado di incidere con rilevanza sui servizi di gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani operanti sul territorio comunale.

Aspetti idrogeologici e sismici
I lotti di terreno oggetto della variante ricadono interamente nel Piano di Bacino Varatella e in relazione ai rapporti con la relativa Pianificazione, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** rimanda ai contenuti del parere rilasciato dal Settore Assetto del Territorio regionale ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 dove si precisa che l'area di variante:
- è localizzata in area a suscettività al dissesto molto bassa Pg0;
- non è localizzata all'interno della fascia di rispetto di 100 m dal perimetro di aree speciali;
- interferisce con la fascia fluviale C, la cui norma di PdB (art.15 c.4) consente ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal PdB e dai piani di protezione civile comunali;
- non interferisce con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- non interferisce con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR n. 507/2019;
- è esterna alla fascia di inedificabilità assoluta (art. 4 del R.R. 3/2011 e s.m.i.) dalle sponde di rii appartenenti al suddetto reticolo idrografico regionale.
In ordine agli aspetti di carattere sismico, dai contenuti del parere citato si rileva che la documentazione trasmessa fornisce elementi di caratterizzazione geologico-sismica di tipo generale, e indica l'area in esame suscettibile di liquefazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto della tipologia di variante al PRG in questione che non prevede scavi importanti e tenuto conto altresì che il Comune di Borghetto S. Spirito appartiene alla classe sismica 3 ex DGR 216/2017, il **Settore Assetto del Territorio** ha rilasciato parere favorevole ai sensi

dell'art. 89 del DPR 380/2001 con la prescrizione che gli interventi previsti, ai fini dell'adozione dei migliori criteri per le costruzione in prospettiva antisismica, devono essere attuati solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale, in particolare in relazione alla pericolosità da liquefazione, secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018.
Si ricorda che la verifica del rispetto delle disposizioni normative citate, finalizzate alla realizzazione dell'intervento, sarà in capo al Comune di Borghetto S. Spirito ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti dai soggetti competenti nelle diverse materie ambientali si ritiene che la variante al PRG di Borghetto S. Spirito in oggetto indicata, **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi, tenuto anche conto delle prescrizioni impartite al Comune con il parere ex art. 89 del DPR 380/2001 dal Settore Assetto del Territorio regionale.
Si raccomanda inoltre la verifica delle indicazioni inerenti le successive fasi progettuali, fornite in ordine al tema del Servizio Idrico Integrato da svolgersi in capo al Comune ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Claudio Berardi)

F.to Il Dirigente
(Arch. Anna Celenza)

REGIONE LIGURIA

SERVIZIO URBANISTICA

Relazione Tecnica
n. 422 del 09.05.2023

Class. 11.6.2
Fascicolo n. 141/2022
Pratica n. 5025

Oggetto: Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) – Variante al PRG relativa a lastrico di copertura di un'autorimessa interrata privata (individuato al N.C.E.U. al fg. 8, mapp. 849, sub. 51) e di due adiacenti porzioni di terreno di modesta estensione (N.C.T. fg. 8, mapp. 852 e 853), siti in Via de Amicis angolo Corso Raffaello ai sensi dell'art.29 della lr 37/2011 e s.m.i

DESCRIZIONE ITER PROCEDIMETALE

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, con nota assunta al protocollo regionale al n. 1265457 del 15.11.2022, ha trasmesso le DCC n. 35 del 29.07.2021 e n. 48 del 05.11.2021 (quest'ultima di rettifica della precedente delibera per il contenuto riferito all'individuazione degli immobili) con le quali ha espresso il proprio assenso alla modifica della disciplina urbanistica e delle destinazioni d'uso del soprassuolo dell'area, già quasi integralmente insediata in sottosuolo mediante la realizzazione di un'autorimessa interrata privata comprendente 45 box e corsie di manovra, sita all'angolo tra Via de Amicis e Corso Raffaello, censita al N.C.E.U. al fg. 8, mapp. 849, sub. 51 (lastrico di copertura) e delle due modeste porzioni di terreno attigue, censite al N.C.T. al fg. 8, mapp. 852 e 853, ai sensi dell'art. 29 della lr 37/2011. In particolare, il Comune, con tali deliberazioni:

- ha adottato la variante urbanistica al vigente PRG consistente nella **riclassificazione dell'area in oggetto da zona F per attrezzature pubbliche** (art. 32 delle NTA di PRG), nella quale ricadono attualmente gli immobili, **in zona B – zona residenziale di completamento**, con attribuzione a tale area della disciplina urbanistico – edilizia di cui all'art. 25 delle NTA del ridetto PRG;
- ha adottato il rapporto preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della lr 32/2012 e s.m.

Con la nota comunale sopracitata (prot. n. 1265457/2022) è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 del citato art. 29, tenutasi in via telematica in data 24 novembre 2022. In tale sede, al fine di dare corso alla procedura di cui ai commi 7 e segg. dell'art. 29 della lr 37/2011, si è dato atto della preliminare necessità che il Comune richiedesse, con separata istanza, al Settore Regionale Assetto del Territorio, il parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s. m., nonché chiarisse l'esistenza o meno di eventuali obblighi convenzionali e/o asservimenti gravanti sugli immobili oggetto della presente procedura. Tali chiarimenti sono stati riscontrati con la trasmissione della documentazione di cui alla nota comunale del 12.12.2022, acquisita al prot. reg. al n. 1463169, in pari data.

Su richiesta della C.A. (nota acquisita al prot. reg. al n. 1299097 del 25.11.2022), con nota n. 2022-1606553 del 21.12.2022 il Settore regionale Assetto del Territorio ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 e s.m., valutando favorevolmente la variante urbanistica in merito ai profili geomorfologici, ai vincoli dettati dalla pianificazione di bacino ed al comportamento dei terreni in prospettiva sismica, con la prescrizione, relativamente tale ultimo aspetto, che gli interventi previsti devono essere attuati solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale, in particolare in relazione alla pericolosità da liquefazione, secondo le disposizioni di cui al DM 17/01/2018.

Con nota prot. 2023-0203329 del 22.02.2023 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Riguardo gli adempimenti di pubblicità/partecipazione di cui al comma 9, dell'art. 29 della lr 37/2011, con nota della C.A. (prot. n. 1091 del 13.01.2023), acquisita al protocollo regionale n.0045990 in pari data, è stata comunicata la mancata presentazione di osservazioni.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Il bene immobiliare è pervenuto all'Amministrazione Comunale in relazione agli impegni convenzionali assunti (in data 04.05.2009, Rep. n. 14399, Racc. n. 8785) dalla Società "Ligure Costruzioni Civili e Industriali S.r.l." per la costruzione di un'autorimessa privata nel sottosuolo di area destinata a servizi pubblici (art. 22, NTA di PRG), con atto di trasferimento gratuito in data 11.07.2019 (Rep. n. 18721 Fasc. n. 13823), come indicato negli elaborati di variante (Allegato C). Dai contenuti della convenzione si evince

l'acquisizione (art. 4.1), in capo al Comune di Borghetto Santo Spirito, della proprietà, con riserva del diritto di superficie perpetuo dell'area in sottosuolo in capo alla menzionata Società e successivi aventi causa, in quanto occupata dall'autorimessa privata, della parte prevalente dell'area che, nei contenuti progettuali, conserva destinazioni pubbliche. Rimangono invece escluse modeste porzioni (rampa di accesso all'autorimessa e uscite di sicurezza), individuate nell'allegato "E" alla convenzione, che, pertanto, non sono oggetto di cessione e alle quali l'articolo 8.1 della convenzione attribuisce la destinazione d'uso assegnata dal progetto approvato.
Il lastrico di copertura acquisito dal Comune (inclusivo delle aperture di aereazione della sottostante autorimessa), consiste, in coerenza agli impegni convenzionali, nella finitura al grezzo, per un predefinito valore di sovraccarico, e nei ferri di ripresa di parte dei sottostanti pilastri, funzionali alla costruzione – su porzione del lastrico - di un edificio di due piani fuori terra, (art. 2, punto 1, sottopunto d1 della convenzione), la cui realizzazione è a carico della P.A.
L'area oggetto della presente procedura, complessivamente pari a 1.385 mq., è quindi prevalentemente costituita (1.322 mq.) dal menzionato lastrico solare (fg. 8, mapp. 849, sub. 51 al N.C.E.U.) integrato, lungo il margine adiacente Via De Amicis, da una modesta estensione di terreno (complessivamente 63 mq.), corrispondente ai mappali numeri 852 e 853 del foglio 8 al N.C.T.. L'area interessata dalla presente istanza di variante, nella previsione progettuale oggetto della convenzione sopra richiamata, include una modestissima area a verde pubblico, parcheggi pubblici lungo il margine meridionale e marciapiede pubblico lungo Via De Amicis. Interventi che, nella Relazione integrativa pervenuta in allegato alla nota acquisita al prot. regionale n. 1463169 del 12.12.2022, risultano in corso di completamento, stante il sopravvenuto fallimento del soggetto attuatore, ad eccezione del verde, già attuato.
Con riferimento al vigente PRG (DPGR n. 198 del 28.02.1978) l'area interessa porzione della più estesa zona F, localizzata all'incrocio tra Via de Amicis e Corso Raffaello e si colloca all'interno del contesto urbano di più recente edificazione, già densamente costruito, classificato zona residenziale di completamento (zona B del DM 1444/1968 e s.m.).
La riclassificazione urbanistica, nei termini richiesti (Allegato B), da zona F (art. 32 NTA di PRG) a zona B (art. 25 delle vigenti NTA di PRG), comporterebbe – in esito alla generica applicazione dei parametri di zona - una capacità edificatoria massima di 2.077,5 mc. (It = 1.5 mc/mq) di volume (vuoto per pieno) con sviluppo massimo in altezza di cinque piani fuori terra, a destinazione residenziale, oltre alle possibili componenti commerciali o di connettivo urbano disciplinate dall'art. 23 della normativa di PRG, attuabile con titolo edilizio convenzionato. Tuttavia, nei contenuti del medesimo allegato B, per gli aspetti di *"compatibilità strutturale e tipologica"* delle destinazioni proposte (art. 29, comma 2, l.r. 37/2011), si segnala che, rispetto all'edificato circostante, prevalentemente di 5 o 6 piani fuori terra, l'edificazione prevista nell'area interessata dalla presente valorizzazione potrebbe variare da tre a quattro piani, con superficie di circa 200 mq., considerato che *"strutturalmente la perimetrazione dell'edificio è vincolata dalla disposizione delle strutture portanti esistenti (riprese dei pilastri) già predisposte e realizzate in fase di costruzione delle autorimesse interrate"*. Inoltre, da quanto riportato nell'Allegato C *(Relazione sulla fattibilità strutturale per la realizzazione di immobile residenziale …)*, emerge la necessità di adottare accorgimenti costruttivi per l'alleggerimento dei carichi agenti sulle strutture esistenti – fatte salve *"ulteriori soluzioni progettuali da valutare in fase definitiva, sia in termini di distribuzione volumetrica, di tipologia strutturale e di dettagli costruttivi adottati"* - anche nell'ipotesi di distribuzione su tre livelli.
A norma di quanto disposto dal vigente art. 25 di PRG, alla previsione corrisponde un fabbisogno aggiuntivo di aree a servizi pubblici complessivamente pari a 623 mq. (24 mq/80 mc.) che, in alternativa alla localizzazione in sito, possono anche essere realizzati in altre zone F adiacenti alla B (purchè cedute gratuitamente al Comune), ovvero monetizzabili, in presenza di *"una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni del contesto territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il reperimento delle aree per la realizzazione dei relativi servizi".* E' inoltre richiesto il reperimento di spazi pertinenziali per parcheggio (1 mq/ 10 mc) entro un raggio di 300 mt. Dai contenuti della relazione di stima (Allegato C), si desume la possibilità di realizzare un ipotetico edificio di tre piani, con 13 alloggi (superficie lorda di 45 mq. ciascuno) e la monetizzazione delle pertinenti aree a standard.

Il bene è attualmente di proprietà del Comune di Borghetto Santo Spirito, che lo ha inserito nell'"Elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione triennio 2021-2023 allegato al documento unico di programmazione (DUP) approvato con delibera di C.C. n. 17 del 21/04/2021" (prot. 2022-1265457 del 15.11.2022). Gli immobili che lo compongono sono censiti, al N.C.E.U., fg. 8 mapp.le 849, sub. 51, alla categoria F5 – lastrico solare, consistenza di 1322 mq., e al N.C.T., fg. 8 mapp.li 852 e 853, alla categoria frutteti irrigui, di consistenza rispettivamente pari a 18 e 45 mq.

Gli elaborati adottati con DCC n.35/2021 – e rettificati con DCC n. 48/2021 per mero errore materiale al punto 1) del deliberato della DCC 35/2021 nell'indicazione degli estremi catastali di individuazione dell'area - trasmessi con nota assunta al protocollo regionale n. 1265457 del 15.11.2022, sono i seguenti:

- Cartografia e documentazione fotografica - allegato A
- Scheda della disciplina urbanistica e sua variante - allegato B
- Relazione di stima – allegato C
- Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 32/2012;

In esito alla prima riunione della Conferenza dei Servizi è stata prodotta Relazione Integrativa allegata alla nota acquisita al prot. regionale n. 1463169 del 12.12.2022.

I regimi vigenti di pianificazione urbanistica e territoriale sono i seguenti.

- **PTCP** – regime **TU (Aree urbane: tessuti urbani)** dell'Assetto Insediativo, disciplinato dall'art. 38 delle N. di A., riguardante le aree urbane in cui prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, le più generali problematiche di ordine urbanistico, che pertanto non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.
- **PRG** – approvato con DPGR n.198 del 28.02.1978 e oggetto di successive varianti - Il bene attualmente ricade in zona per attrezzature pubbliche Zone F (per l'istruzione / interesse comune / aree verdi / parcheggi) disciplinate dall'art.32 delle NTA di PRG.
- Il bene ricade in area inclusa in fascia fluviale C di piano di bacino del torrente Varatella.

L'istanza di variante si concreta in quanto segue:

- **dal punto di vista cartografico** nella riclassificazione della porzione della vigente zona F per attrezzature pubbliche, nella quale ricadono gli immobili oggetto di alienazione, <u>in zona residenziale di completamento B</u> come da estremi catastali oggetto di adozione:
  - mappale del N.C.E.U. individuato con il numero 849, subalterno 51, del foglio n. 8;
  - mappale del N.C.T. individuato con il numero 852 del foglio n. 8;
  - mappale del N.C.T. individuato con il numero 853 del foglio n. 8;
- **dal punto di vista normativo** nella richiesta di attribuzione all'area in soprassuolo oggetto di variante della disciplina prevista dall'art.25 delle NTA del vigente PRG per la zona residenziale di completamento (zona B), presente sulle aree a contorno, con ricorso alla modalità attuativa del permesso di costruire convenzionato (All.to B). Le destinazioni d'uso ammesse (art.23 delle NTA in quanto richiamato dall'art. 25) oltre a quella residenziale, includono: negozi e grandi magazzini, esercizi pubblici, limitatamente a bar e ristoranti, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi di materiali non infiammabili, non odorosi, non polverosi e comunque magazzini e depositi aventi il nulla-osta dei Vigili del Fuoco, autorimesse private, esercizi alberghieri, sale cinematografiche, cinema all'aperto, locali notturni, autorimesse pubbliche, lavanderie a secco, forni di panificazione.

Si riporta di seguito il testo del sopra citato art. 25 delle NTA del PRG:

"*ART. 25 – ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (ZONA B)*

Nella zona residenziale di completamento, individuata come zona B e contraddistinta con particolare segno grafico nelle tavole di piano per zonizzazione, l'edificazione su aree libere, la riedificazione eventuale, l'ampliamento e la modifica degli edifici esistenti sono soggette al congiunto rispetto delle norme inerenti le distanze minime, e la destinazione d'uso, rispettivamente fissate dai precedenti artt. 22 e 23 e dalle norme che seguono:

- *Indice di fabbricabilità territoriale 1,50 mc/mq. Applicato alle sole zone B come individuate dal P.R.G.;*
- *Superficie minima territoriale, in caso di S.U.A. 5.000 mq. composta da aree ricadenti esclusivamente nelle zone B di P.R.G.;*
- *Altezza massima 17,50 m.;*
- *Numero dei piani: cinque.*

All'interno delle zone B di completamento, di regola, è possibile intervenire attraverso S.U.A..
Nel caso in cui si operi in un contesto già urbanizzato, ovvero dotato delle principali infrastrutture a rete, delle opere di urbanizzazione primaria, della possibilità di accedere ai servizi pubblici e, comunque, senza che l'intervento comporti il potenziamento dell'armatura infrastrutturale esistente a carico del Comune, è possibile intervenire per singoli progetti di completamento del tessuto urbano il cui titolo abilitativo sarà costituito da una concessione edilizia convenzionata, fermo il rispetto dell'altezza massima, del numero massimo di piani e dell'indice edificatorio di cui al 1° comma, quest'ultimo da reperirsi in area libera da costruzioni e da asservimenti facente parte del lotto utilizzato.

In tal caso il progetto dovrà essere corredato da un atto unilaterale d'obbligo che preveda:
a) l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria indotte dall'intervento;

b) l'eventuale esecuzione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, delle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi anche al di fuori del lotto di intervento e da cedere al comune o da vincolare ad uso pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a norma della vigente legislazione in materia;
c) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni;
d) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi assunti.

Il titolo abilitativo convenzionato deve comunque prevedere una dotazione di aree a servizi pubblici sulla base di 24 mq. di servizi ogni 80 mc. di costruzioni (comprese quelle esistenti confermate) valutate vuoto per pieno.

Tali servizi possono essere previsti anche nelle zone a servizi pubblici già individuate dal P.R.G. esternamente alla zona B, purché le stesse siano cedute gratuitamente al Comune.
In tal caso le aree a servizi esterne alle zone B sono comunque da considerare prive di alcun indice di fabbricabilità abitativa trasferibile.

In caso di S.U.A. o di titolo abilitativo convenzionato che interessino un ambito caratterizzato da una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni del contesto territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il reperimento delle aree per la realizzazione dei relativi servizi, è ammesso prevedere, in sede di convenzione attuativa o di atto unilaterale d'obbligo, la determinazione di un onere finanziario (monetizzazione) equivalente alle prestazioni di opere di urbanizzazione secondaria o primaria dovute, secondo le indicazioni contenute nella L.R. nr. 25/1995 e relativa Circolare esplicativa n. 59132 del 17/05/1995.

Nella zona residenziale di completamento è vietata la formazione di cortili chiusi o chiostrine interne. I cortili aperti o rientranze (spazi chiusi su tre lati) dovranno avere profondità inferiore alla metà della larghezza dell'apertura.

Per egli edifici da costruire, ampliare, modificare relativamente alla loro destinazione d'uso o all'aumento delle unità immobiliari, devono comunque essere riservati spazi pertinenziali per parcheggio di autoveicoli in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi del volume totale dell'edificio costruendo, ampliando, modificando; spazi siti nel raggio di 300 mt, effettivamente idonei, da computarsi al netto di passaggi e disimpegni e da vincolarsi a tale destinazione mediante atto pubblico trascritto a favore del Comune.

La quantità di spazi per parcheggi sopra fissata soddisfa il quantitativo minimo previsto dall'art. 18 della Legge 06/08/1967, nr. 765.

Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti non implicanti ampliamento la quantità di spazi per parcheggi pertinenziali necessaria potrà essere monetizzata alle condizioni di cui all'art. 2 della L.R. 06/08/2001 n° 24.

In assenza di strumenti urbanistici attuativi, ovvero di concessione edilizia convenzionata, sono consentiti tramite diretta concessione ad edificare gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 05/08/1978, n° 457, nonché ampliamenti fino al 20% e comunque non superiori ad un massimo di 500 mc. del volume esistente al 23/04/1980, sempreché vengano congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:
- la domanda di concessione edilizia ed il progetto delle opere siano corredati dello stato di consistenza quo ante dell'immobile, documentato con rilevo grafico e con fotografie;
- vengano rispettati l'altezza massima ed il numero massimo di piani di cui al primo comma, nonché l'obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali di cui al precedente comma 10;
- gli ampliamenti siano supportati dall'asservimento del necessario indice edificatorio;
- in caso di frazionamento di unità immobiliari esistenti la dimensione minima degli alloggi non risulti inferiore a mq. 40, misurati come indicato all'art. 10, comma 1, della L.R. nr. 25 del 7 aprile 1995.

I cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del peso insediativo e/o incrementi delle unità immobiliari sono sempre soggetti a concessione edilizia onerosa.

Non sono comunque consentiti i mutamenti di destinazione d'uso che implichino l'utilizzo residenziale delle unità immobiliari, poste al piano terreno degli edifici, prospicienti strade o piazze pubbliche."

VALUTAZIONI

Rispetto all'assetto insediativo TU del PTCP la variante è da ritenersi coerente in quanto avente ad oggetto un lotto di modeste dimensioni, con previsioni compatibili al circostante tessuto urbano, a prevalente destinazione residenziale, la cui attuazione contribuisce alla definizione dell'assetto urbano di tale porzione dell'abitato.

Rispetto al PRG, tenuto conto dell'esigenza di pervenire alla definitiva sistemazione dell'area, superando il degrado determinato dall'attuale stato di abbandono, della compatibilità della destinazione attribuita in relazione all'integrale inclusione in un contesto urbano compiutamente strutturato, nonché dell'opportunità di portare a compimento le opere di urbanizzazione connesse all'avvenuta attuazione della sottostante autorimessa, si ritiene la variante sostanzialmente coerente con le finalità di valorizzazione funzionali alla definizione della sistemazione dell'area e, pertanto, ammissibile. Ciò, considerata anche la permanenza di autonoma accessibilità alle porzioni residuali del vigente areale ad attrezzature pubbliche (zona F) non oggetto di istanza di variazione.

Tuttavia, considerati i condizionamenti per gli aspetti di *"compatibilità strutturale e tipologica"* indicati nell'Allegato "B" e le riserve espresse nell'Allegato "C" relativamente alle strutture della sottostante autorimessa interrata circa l'attuazione su tre livelli, come sopra richiamati nella descrizione della variante, nonché tenuto conto della necessità di garantire il completamento delle opere di urbanizzazione della previsione insediativa già attuata e l'osservanza della prescrizione contenuta nella nota n. 2022-1606553 del 21.12.2022 del Settore regionale Assetto del Territorio, occorre subordinare l'approvazione della presente variante all'individuazione di una specifica sottozona B.2, per la quale i contenuti dell'articolo 25 risultino integrati/condizionati al rispetto di tali profili. Pertanto, all'individuazione dei contenuti grafici, corrispondenti alle consistenze catastali dei mappali n. 849, sub. 51, fg. 8 del N.C.E.U. e numeri 852 e 853, fg. 8, del N.C.T., per la nuova sottozona B.2, dovranno corrispondere i contenuti normativi, da inserire in calce al vigente articolo 25, aventi il seguente tenore:

"*Sottozona B.2, localizzata all'angolo tra Via De Amicis e Corso Raffaello:*

Valgono le disposizioni di zona B, fermo restando che il parametro relativo all'Indice di fabbricabilità territoriale, costituisce soglia massima in relazione alla necessità di rispettare l'altezza massima di 10,00 metri e il numero massimo di tre piani, nonché le strutture portanti esistenti (riprese dei pilastri) per la perimetrazione dell'edificio. L'operatività di tali parametri è comunque subordinata alle preventive verifiche e condizionamenti strutturali da valutare in fase di progettazione definitiva, anche ai fini dell'adozione dei migliori criteri per le costruzioni in prospettiva antisismica, in relazione ai quali gli interventi devono essere attuati solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale, in particolare in relazione alla pericolosità da liquefazione, secondo le disposizioni di cui al D.M. 17/01/2018. L'attuazione deve inoltre garantire il completamento dei servizi (marciapiede e parcheggi pubblici) già predisposti nella sottozona e il mantenimento dell'esistente area verde."

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e valutato si ritiene che la variante urbanistica sottesa al Programma di alienazione e valorizzazione relativa all'area localizzata all'angolo tra Via De Amicis e Corso Raffaello, limitatamente all'estensione corrispondente ai mappali censiti al numero 849, sub. 51, foglio 8 del N.C.E.U. e ai numeri 852 e 853, foglio 8, del N.C.T., possa essere approvata, nei termini e con le prescrizioni sopra riportate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 della l.r. 37/2011 e s.m. e dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015, in quanto volta ad introdurre funzioni omogenee rispetto alle zonizzazioni limitrofe, definendo un assetto coerente con le caratteristiche urbanistiche e paesistico – ambientali del contesto.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gabriella Boero)

F.to Il Dirigente
(Arch. Luana Lapini)

Elaborati da approvare:

- Integrazione dell'articolo 25 delle NTA del PRG, come da prescrizioni della presente Relazione Tecnica.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-564

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		30/05/2023 13:04
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		30/05/2023 13:01
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		29/05/2023 15:26
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		29/05/2023 09:27
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Anna CELENZA		25/05/2023 12:22
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gabriella BOERO		25/05/2023 11:41
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio BERARDI		25/05/2023 11:34

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
CLAUDIA MORICH
Regione Liguria
Firmato il: 05-06-2023 14:38:11
Certificato valido dal 17-06-2020 al 17-06-2023